Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 2 luglio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1955, n. 523.

Modificazioni alla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti degli insegnanti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella di valutazione dei titoli e dei requisiti per i trasferimenti su domanda dei professori degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto e firmata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 63. — CARLOMAGNO

Tabella di valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini dei trasferimenti su domanda dei professori degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale.

I) ANZIANITÀ: per ogni anno di servizio di ruolo punti 1

II) MERITO:

a) per ogni qualifica dell'ultimo quinquennio:
ottimo » 3
valente » 2

b) libera docenza » 3

c) per ogni premio ministeriale ottenuto a norma della legge 31 luglio 1952, n. 1078 » 2

d) per ogni promozione per merito distinto » 3

e) per ogni idoneità in pubblici concorsi per esami, conseguita dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza a cattedra di grado pari o superiore (1) » 3

III) ESIGENZE DI FAMIGLIA (2):

a) per ricongiungimento al coniuge che per ragione di ufficio, di professione e per altro motivo non possa allontanarsi dalla sede » 5
se il coniuge dipende dall'Amministrazione statale il punteggio è elevato a » 8

b) per ogni figlio minorenne » 1

c) per l'istruzione dei figli, quando per essa occorra una determinata sede di studi (3) » 4

d) per riunione con persone di famiglia inabili che non possono allontanarsi dalla propria residenza, totalmente o parzialmente a carico dell'aspirante e verso le quali egli sia tenuto per legge alla somministrazione degli alimenti (4) » 4

e) insegnanti nubili o vedove che desiderino convivere con la propria famiglia (genitori, fratelli o sorelle) » 2

f) insegnanti vedovi, o vedove, con figli o invalidi di prima categoria, che desiderino convivere con la propria famiglia (genitori, fratelli o sorelle) » 4

IV) VALUTAZIONI SUPPLEMENTARI (5):

a) invalidi di guerra o della lotta per la liberazione, o equiparati » 2

b) orfani o vedove di guerra o a causa della lotta per la liberazione, o equiparati » 2

c) combattenti o partigiani combattenti » 2

d) perseguitati per motivi politici o di razza » 1

e) danneggiati di guerra . . . . » 1

V) DETRAZIONI:

a) per procedimento disciplinare dell'ultimo triennio concluso con la punizione dell'ammonizione punti 2
b) per procedimento disciplinare dell'ultimo quinquennio concluso con la punizione della censura » 4
c) per procedimento disciplinare degli ultimi otto anni concluso con punizione superiore . » 8

(1) Per ogni tipo di concorso si tiene conto di una sola idoneità. Sono considerati di grado superiore, rispetto alla scuola media, il ginnasio superiore e, rispetto alla scuola secondaria di avviamento professionale, il ginnasio superiore, la scuola tecnica e la scuola professionale femminile.

(2) Le valutazioni di cui alle lettere a), b) e c) si sommano fra di loro quando concorrano nei confronti di una stessa persona; negli altri casi le esigenze di famiglia sono valutate rispetto ad una sola delle situazioni previste.

(3) Per i figli maggiorenni la valutazione è data solo se risulti che siano a carico, siano iscritti a corsi universitari e non abbiano superato il 26° anno di età.

(4) Tale situazione dev'essere documentata con i seguenti certificati: a) certificato medico attestante l'inabilità al lavoro della persona di famiglia e l'impossibilità di allontanarsi dalla propria residenza; s'intende inabile la persona affetta da infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. Se la persona di famiglia abbia compiuto 70 anni l'inabilità si presume, e sarà quindi sufficiente a documentarla la presentazione del certificato di nascita, salvo sempre l'obbligo di presentare il certificato medico per attestare l'impossibilità dell'allontanamento dall'attuale residenza; b) certificato da cui risulti che la persona di famiglia ha un reddito inferiore a quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, modificato dall'art. 6, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212; c) certificato anagrafico dal quale risulti la mancanza di altri congiunti che siano tenuti in precedenza o in pari grado a fornire per legge gli alimenti alla persona di famiglia.

(5) Le valutazioni supplementari sono attribuite a parità del punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia di cui ai numeri I, II e III della tabella.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
ERMINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 524.

Emissione di due francobolli commemorativi di Fra Giovanni da Fiesole, detto Beato Angelico, nel V centenario della morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli per commemorare Fra Giovanni da Fiesole, detto Beato Angelico, nel V centenario della morte;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli commemorativi di Fra Giovanni da Fiesole, detto Beato Angelico, nel V centenario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 525.

Emissione di una serie di due francobolli commemorativi del filosofo Antonio Rosmini nel centenario della morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di due francobolli per commemorare il filosofo Antonio Rosmini nel centenario della morte;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di due francobolli commemorativi del filosofo Antonio Rosmini nel centenario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 60. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 526.

Emissione di una serie di due francobolli celebrativi del IV Congresso mondiale del petrolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di due francobolli celebrativi del IV Congresso mondiale del petrolio;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di due francobolli celebrativi del IV Congresso mondiale del petrolio.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 527.

Emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli nel centenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo per commemorare Giovanni Pascoli nel centenario della nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Pascoli nel centenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 528.

Emissione di un francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1955, n. 529.

Emissione di un francobollo commemorativo del biologo G. B. Grassi nel centenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo del biologo G. B. Grassi nel centenario della nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del biologo G. B. Grassi nel centenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 59. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 530.

Autorizzazione all'accettazione della donazione allo Stato da parte della Società anonima « Stabilimenti dei Balzi Rossi » di un terreno di interesse archeologico sito in Grimaldi (Ventimiglia).

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato da parte della Società anonima « Stabilimenti dei Balzi Rossi » di un terreno di interesse archeologico esteso mq. 471, sito nel territorio di Grimaldi (Ventimiglia) con sovrastanti ruderi del Museo denominato « Barma Grande » e viene approvato e reso esecutorio il relativo atto 28 dicembre 1950 rogato dal notaio Erminio Martelli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 531.

Dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Crocifisso e di Santa Maria del Gonfalone, con sede in Saltara (Pesaro).

N. 531 Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Crocifisso e di Santa Maria del Gonfalone, con sede in Saltara (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1955.

Approvazione di una tariffa complementare di invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento anticipato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea a premio annuo.

Roma, addì 25 maggio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3408)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1955.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe, attualmente in vigore, presentate dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma:

Tariffa 02, relativa alla assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 03, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 52, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza.

Roma, addì 15 giugno 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3409)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1955.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1953, con il quale i signori cav. Romolo Brancondi e cav. perito agrario Giuseppe Guidantoni vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto;

Considerato che il perito agrario cav. Guidantoni è deceduto e che il cav. Romolo Brancondi ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori comm. Lamberto Brancondi di Romolo e comm. Cesare Sertori fu Amilcare sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona) con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1955

Il Ministro: GAVA

(3406)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Cervinara (Avellino).

Con decreto commissariale n. 370.24005.8/4.62429, in data 7 giugno 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Cervinara (Avellino), di un'area edificatoria della superficie di mq. 980, sita in Cervinara, indicata nel catasto comunale alla partita 1310, foglio 13, particella 433-*b*, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(3451)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Mandatoriccio, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 giugno 1955, la Società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Mandatoriccio, costituita con atto del notaio Parisi Domenico in data 25 febbraio 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Luigi Palma.

(3397)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5528 in data 21 giugno 1955, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, e i signori dott. ing. Sabato Zambrano e avv. Walter Mobilio sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Ente stesso.

(3424)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Benevento

Con decreto Ministeriale 21 giugno 1955, n. 1807, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Benevento, approvato con decreto Ministeriale 28 marzo 1948 e prorogato coi decreti Ministeriali 27 marzo 1950, 26 marzo 1952 e 10 febbraio 1953, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(3426)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 1° giugno 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Borgonuovo di Neive, frazione del comune di Neive (Cuneo), in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Neive, mediante il circuito n. 6962 realizzato con la costruzione di una linea indipendente fra le due località.

(3208)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,40	145,79
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,84	633,50	145,75
» Milano	624,84	633,50	145,72
» Napoli	624,80	635 —	145,85
» Palermo	624,83	633,40	145,75
» Roma	624,84	633,15	145,72
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,84	—	145,70
» Venezia	—	—	—

Media dei titoli del 1° luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	61,45
Id. 3,50 % 1902	59 —
Id. 5 % 1935	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,20
Id. 5 % 1936	92,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 1° luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	633,32
1 franco svizzero	»	145,72

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,55

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 1° febbraio 1955, riguardante la determinazione dei coefficienti di rivalutazione dei prezzi di beni agricoli distrutti o danneggiati dalla guerra relativi ad attività agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 20 giugno 1955, n. 140, a pag. 2186, ov'è riportato il prospetto numerico, in corrispondenza dell'anno 1946, 2° semestre, alla colonna « suini » *anzichè* 30,28 *leggasi* 40,28 e, alla colonna « altri beni agricoli » in corrispondenza del 1° semestre 1947, *anzichè* 21,69 *leggasi* 31,69.

(3399)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova (gruppo B, grado 11°) presso il Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, numero 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116 e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione:

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e della Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dall'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori di personale statale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sull'istituzione di ruoli statali per alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212, e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e la legge 2 marzo 1954, n. 19, sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1949, n. 821, che approva il regolamento per gli esami di promozione e di ammissione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di vice segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) presso il Consiglio di Stato. Non possono partecipare al concorso le donne.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono essere forniti della licenza di maturità classica o scientifica.

Debbono, altresì, aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni e non superato quella di trentacinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimililati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

2) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25,

di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

3) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglie numerose;

4) a quarantacinque anni nei riguardi del personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951 e del personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti 1) e 3), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei riguardi di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, ivi compresi quelli dei ruoli speciali transitori.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al segretariato generale del Consiglio di stato entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non sono ammessi i candidati che facciano pervenire la domanda oltre il termine prescritto.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego. A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle condizioni anzidette.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nelle domande:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce della domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire il provvedimento adottato dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, numero 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato, su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

i) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) dell'art. 6.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tema di cultura storico-letteraria;
2) elementi di diritto civile e di procedura civile;
3) elementi di diritto amministrativo.

La prova orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario, su nozioni di statistica, e sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica Amministrazione.

E' in facoltà dei candidati sostenere esami di lingue straniere.

Il candidato ammesso al concorso che non si presenti o che manchi ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario o di un referendario e di un direttore di segreteria di 1ª o 2ª classe; di un docente di materie giuridiche e di un professore di materie letterarie di un istituto di istruzione media di 2° grado, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario di gruppo *A*, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto 35 punti in media in tutte le materie e non meno di 30 in ciascuna di esse. La prova orale s'intende superata con punti 35.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, salve le preferenze previste dalle leggi vigenti.

Art. 12.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno indicati con successivi avvisi.

I candidati dovranno dimostrare la propria identità personale, presentando, prima di ciascuna prova, alla Commissione, un documento di riconoscimento.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto saranno osservate le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 15.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1955
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 153. — TEMPESTA

(3464)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1955, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suddetto è così composta:

Presidente:

Fransoni Francesco, Ambasciatore.

Membri:

Chiarelli Giuseppe, ordinario nell'Università di Roma;

Cippico Tristram Alvise, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe;

Fracassi Ratti Mentone Cristoforo, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe;

Monaco Riccardo, consigliere di Stato;

Ricciardelli Alfredo, consigliere della Suprema Corte di cassazione;

Toscano Mario, ordinario nell'Università di Roma;

Vito Francesco, ordinario nell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Segretario:

Morozzo Della Rocca Antonino, secondo segretario.

Vice segretario:

Varvesi Nicola, terzo segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1955
Registro n. 61 *Esteri, foglio n.* 17. — BARNABA

(3496)

Diario delle prove scritte per il concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1955, avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 settembre 1955, alle ore 12.

I candidati, che saranno ammessi al concorso, dovranno presentarsi nei locali del Palazzo degli esami non oltre le ore 11 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(3497)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per il progetto della nuova sede dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica nella Città Universitaria di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 febbraio 1953, n. 103;

Ritenuto che tra le opere da eseguire nella Città Universitaria di Roma è prevista la costruzione della nuova sede dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, del presunto importo di L. 435.000.000;

Considerato che, data l'importanza dell'opera di cui trattasi, la sua particolare destinazione e l'ambiente in cui dovrà sorgere, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi Albi per la progettazione del predetto edificio;

Visto il bando per il concorso nazionale di cui sopra, predisposto dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio;

Vista la perizia in data 3 agosto 1954, n. 7664, del complessivo importo di L. 7.000.000, di cui L. 2.500.000 occorrenti per il pagamento dei premi stabiliti dall'art. 9 del succitato bando, a favore degli eventuali vincitori del predetto concorso, e L. 4.500.000 quale presunto ammontare del compenso spettante al primo classificato per gli incarichi di cui all'art. 11 del bando in parola;

Visto il voto n. 114 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici Sezione sesta nell'adunanza del giorno 22 gennaio 1955;

Considerata la opportunità di autorizzare la spesa di cui alla sopracitata perizia limitatamente alla somma di L. 2.500.000 occorrente per il pagamento dei premi stabiliti dall'art. 9 del suddetto bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando per il concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi Albi, per il progetto della nuova sede dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica nella Città Universitaria di Roma.

Art. 2.

Si autorizza, sul capitolo 106 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente, l'impegno della somma di lire 2.500.000, di cui alla perizia 3 agosto 1954, n. 7664, citata nelle premesse, occorrente per il pagamento dei premi stabiliti dall'art. 9 del sucitato bando di concorso.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1955
Registro n. 20, *foglio n.* 292

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Bando di concorso per il progetto dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica nella Città Universitaria di Roma.

1. — Il Ministero dei lavori pubblici indice un concorso nazionale fra ingegneri e architetti italiani per il progetto dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica che dovrà sorgere in Roma in area compresa tra via degli Irpini, via Cesare de Lollis e vie interne della Città Universitaria.

I concorrenti dovranno essere iscritti ai rispettivi Albi.

Ove più architetti ed ingegneri si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere iscritto all'Albo rispettivo.

I componenti di ogni gruppo dovranno preventivamente delegare uno di loro a rappresentarli autorizzandolo a trattare ed impegnarsi nel nome di tutti.

Ad ogni effetto e conseguenza del presente concorso la partecipazione collettiva di un gruppo di professionisti sarà considerata come quella di un unico e singolo concorrente.

2. — I concorrenti potranno ritirare presso l'Ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della Capitale in via Monzambano n. 10, direttamente o a mezzo di un loro incaricato, una planimetria generale della zona, nel rapporto 1:1000 e planimetria quotata del terreno nel rapporto 1:500. A richiesta l'Ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della Capitale invierà a mezzo raccomandata le planimetrie di cui trattasi, ma non risponderà di eventuali ritardi.

I concorrenti hanno la facoltà di richiedere chiarimenti inerenti al bando.

3. — Il concorrente, che dovrà rispettare le norme vigenti del regolamento edilizio comunale nonchè in particolare quelle di igiene e di sicurezza incendi, potrà liberamente disporre i corpi del fabbricato, tenendo però presente lo speciale ambiente nel quale dovrà essere eretto il fabbricato stesso.

Quindi, sia nella volumetria dell'erigendo edificio, sia nelle altezze dei piani singoli e dell'insieme; sia nella precisazione dei materiali da impiegarsi nelle facciate, sia infine nel carattere architettonico, dovrà mettersi la massima cura perchè, con le nuove costruzioni, vengano rispettati il carattere e l'armonia di tutto l'insieme della Città Universitaria.

Il complesso dell'edificio dovrà contenere tutti i locali ed i servizi indicati nell'allegato al presente bando.

Nell'allegato di cui trattasi sono specificati i fabbisogni e la destinazione dei locali.

4. — I progetti dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati:

a) disegni:

1) planimetria generale al rapporto 1:500;

2) prospetti interni ed esterni, piante e sezioni con le quote essenziali al rapporto 1:200;

3) due prospettive, viste da punti reali che dovranno essere indicati sulla planimetria con l'angolo di visuale.

I disegni dovranno essere eseguiti in bianco e nero a semplice contorno senza effetti d'ombra e montati su cartone o compensato nelle dimensioni di m. 1,00 x 0,70 e non saranno ammessi elaborati o plastici oltre quelli sopraindicati;

b) relazione illustrativa nella quale, oltre a tutte quelle indicazioni che il concorrente riterrà utile di fornire, dovranno essere descritte le strutture adottate, i materiali di cui si prevede l'uso, la cubatura dell'edificio misurata dal piano di campagna al piano delle coperture;

c) certificato di iscrizione all'Albo del concorrente o dei concorrenti costituiti in gruppo.

5. — I progetti dovranno pervenire completi al Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici, non più tardi delle ore 12 del sessantesimo giorno dopo la data di pubblicazione del bando, a cura e spese dei concorrenti.

Essi saranno accompagnati da un elenco in duplice copia di tutti i disegni e degli altri elaborati presentati; una copia di tale elenco verrà restituita al mittente in segno di ricevuta. Sull'involucro esterno del plico contenente il progetto, dovrà apparire la seguente dicitura:

« *Concorso per il progetto dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica nella Città Universitaria in Roma* ».

I progetti che pervenissero oltre la scadenza suddetta saranno accantonati e tenuti a disposizione dei mittenti per un periodo di quindici giorni, entro il quale dovranno essere ritirati; diversamente si intenderà che il concorrente rinunzia alla proprietà degli elaborati del suo progetto, fermo solo il rispetto dei suoi diritti d'autore.

6. — I progettisti dovranno firmare i loro elaborati. Non è ammesso il contrassegno con un motto.

7. — La Commissione giudicatrice del concorso, sarà composta da:

Presidente:

1) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri:

2) il direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata;

3) un esperto, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

4) un esperto designato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli ingegneri;

6) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli architetti;

7) il Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio;

8) un esperto designato dal rettore della Università di Roma;

9) un rappresentante dell'Alto Commissariato di sanità;

10) un ispettore del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

11) l'ingegnere capo del Genio civile Ufficio speciale per le opere edilizie della Capitale.

Le deliberazioni della Commissione saranno valevoli quando, essendo essa stata regolarmente convocata, saranno presenti almeno sette componenti indipendentemente dalla natura delle rappresentanze. Nelle votazioni, in caso di parità, prevarrà il voto del presidente.

Dell'esito del concorso sarà data comunicazione alla stampa ed agli enti di diffusione.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva di esporre al pubblico i progetti vincitori e, se lo riterrà opportuno, anche tutti i progetti concorrenti pervenuti in tempo utile.

8. — Il giudizio della Commissione sarà deliberativo ed inappellabile e sarà reso pubblico entro quindici giorni dalla consegna della relazione.

9. — E' stabilito:

di mettere a disposizione per i premi la somma complessiva di L. 2.500.000 (lire duemilionicinquecentomila);

il primo premio non sarà inferiore a L. 1.000.000 (lire unmilione) mentre gli altri premi non saranno inferiori a L. 200.000 (lire duecentomila).

Infine, qualora la Commissione giudicatrice non ritenesse meritevole di attuazione nessuno dei progetti presentati, potrà non aggiudicare i premi, peraltro distribuirà dei compensi ai progetti giudicati migliori per un importo complessivo non superiore a L. 1.500.000 a titolo di rimborso spese, invitando gli autori, ove lo ritenesse opportuno, ad un concorso di secondo grado.

10. — Il Ministero dei lavori pubblici potrà non dare realizzazione al progetto per il quale viene bandito il presente concorso, senza che il vincitore possa richiedere un ulteriore compenso.

11. — I progetti premiati diverranno di assoluta proprietà del Ministero dei lavori pubblici.

La compilazione del progetto esecutivo, nel caso che l'opera debba attuarsi, sarà affidata al vincitore del concorso limitatamente allo sviluppo delle aliquote di progetto indicate ai punti *c*) ed *e*) della tabella *B* annessa alla tariffa professionale ingegneri ed architetti, dovrà essere redatta entro il termine massimo di mesi tre.

Al vincitore stesso sarà inoltre riservata la collaborazione artistica durante la direzione dei lavori indicata al punto *g*) della tabella *B* suddetta.

I rapporti fra il Ministero dei lavori pubblici ed il vincitore del concorso, per quanto riguarda gli incarichi suddetti, verranno regolati da apposita convenzione sulla base di quanto successivamente esposto nell'art. 12.

Nella redazione del progetto definitivo il Ministero dei lavori pubblici si riserva la facoltà di richiedere che vengano introdotte tutte quelle integrazioni o perfezionamenti che riterrà opportuni senza che ciò importi ulteriore compenso all'autore del progetto.

Alla facoltà di cui sopra, il progettista vincitore non potrà muovere per nessun motivo opposizione alcuna.

12. — Per la compilazione del progetto esecutivo, completo di disegni nel rapporto 1:50, e di tutti i particolari in scale minori nonchè per la collaborazione nella direzione dei lavori per la parte artistica, verrà corrisposto un compenso percentuale nella misura:

$$(0{,}25 + 0{,}15 + \frac{40}{100} \times 0{,}25) = 0{,}50$$

dell'onorario calcolato in base alla tabella *A* classe 1ª/C preventivamente ridotto nella misura stabilita dal disciplinare tipo in vigore all'atto della stipulazione della convenzione di cui al precedente art. 11.

Detta percentuale sarà applicata all'importo del progetto limitatamente alle opere murarie e di finimento con esclusione degli impianti tecnologici, i quali saranno invece valutati al 10 % del loro importo complessivo per quella collaborazione professionale che l'Amministrazione intende ottenere dal progettista in tale materia.

Inoltre, in base all'art. 18 della tariffa, verrà corrisposto l'aumento per incarico parziale nella misura del 25 % dell'onorario come sopra calcolato e per le prestazioni fuori ufficio e rimborso spese, sarà applicata una maggiorazione del 30 % sull'onorario stesso.

13. — I progetti non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati, a loro cura e spese, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Trascorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici non risponderà dei progetti non ritirati.

14. — La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Allegati:

1) elenco dei locali occorrenti;

2) planimetria della zona rapporto 1:1000;

3) planimetria dell'area rapporto 1:500.

(3467)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per il progetto della nuova sede dell'Istituto di farmacologia nella Città Universitaria di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 febbraio 1953, n. 103;

Ritenuto che tra le opere da eseguire nella Città Universitaria di Roma è prevista la costruzione della nuova sede dell'Istituto di farmacologia, del presunto importo di L. 400.000.000;

Considerato che, data l'importanza dell'opera di cui trattasi, la sua particolare destinazione e l'ambiente in cui dovrà sorgere, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani iscritti nei rispettivi Albi, per la progettazione del predetto edificio;

Visto il bando per il concorso nazionale di cui sopra, predisposto dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio;

Vista la perizia in data 3 agosto 1954, n. 7664, dell'importo complessivo di L. 7.000.000, di cui L. 2.500.000 occorrenti per il pagamento dei premi stabiliti dall'art. 9 del succitato bando, a favore degli eventuali vincitori del predetto concorso, e L. 4.500.000 quale presunto ammontare del compenso spettante al primo classificato per gli incarichi di cui all'art. 11 del bando in parola;

Visto il voto n. 115 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, Sezione sesta, nell'adunanza del giorno 22 gennaio 1955;

Considerata la opportunità di autorizzare la spesa di cui alla sopracitata perizia limitatamente alla somma di L. 2.500.000 occorrente per il pagamento dei premi stabiliti dall'art. 9 del suddetto bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando per il concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi Albi, per il progetto della nuova sede dell'Istituto di farmacologia nella Città Universitaria di Roma.

Art. 2.

Si autorizza, sul capitolo 106 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente, l'impegno della somma di L. 2.500.000 di cui alla perizia 3 agosto 1954, n. 7664, citata nelle premesse, occorrente per il pagamento dei premi stabiliti dall'art. 9 del succitato bando di concorso.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1955
Registro n. 20, foglio n. 63

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Bando di concorso per il progetto dell'Istituto di farmacologia nella Città Universitaria in Roma

1. — Il Ministero dei lavori pubblici indice un concorso nazionale fra ingegneri e architetti italiani per il progetto dell'Istituto di farmacologia nella Città Universitaria, che dovrà sorgere in Roma in area compresa tra viale Regina Margherita e vie interne nella Città Universitaria.

I concorrenti dovranno essere iscritti ai rispettivi Albi.

Ove più architetti ed ingegneri si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere iscritto all'Albo rispettivo.

I componenti di ogni gruppo dovranno preventivamente delegare uno di loro a rappresentarli autorizzandolo a trattare ed impegnarsi nel nome di tutti.

Ad ogni effetto e conseguenza del presente concorso, la partecipazione collettiva di un gruppo di professionisti sarà considerata come quella di un unico e singolo concorrente.

2. — I concorrenti potranno ritirare presso l'Ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della Capitale in via Monzambano n. 10, direttamente o a mezzo di un loro incaricato, una planimetria generale della zona, nel rapp. 1:1000 e planimetria quotata del terreno nel rapp. 1:500. A richiesta l'Ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della Capitale invierà a mezzo raccomandata la planimetria di cui trattasi, ma non risponderà di eventuali ritardi.

I concorrenti hanno la facoltà di richiedere chiarimenti inerenti al bando.

3. — Il concorrente, che dovrà rispettare le norme vigenti del regolamento edilizio comunale, nonchè in particolare quelle di igiene e di sicurezza incendi, potrà liberamente disporre i corpi del fabbricato, tenendo però presente lo speciale ambiente nel quale dovrà essere eretto il fabbricato stesso.

Quindi, sia nella volumetria dell'erigendo edificio, sia nelle altezze dei piani singoli e dell'insieme, sia nella precisazione dei materiali da impiegarsi nelle facciate, sia infine nel carattere architettonico, dovrà mettersi la massima cura perchè, con le nuove costruzioni, vengano rispettati e il carattere, e l'armonia di tutto l'insieme della Città Universitaria.

Il complesso dell'edificio dovrà contenere tutti i locali ed i servizi indicati nell'allegato al presente bando.

Nell'allegato di cui trattasi sono specificati i fabbisogni e la destinazione dei locali.

4. — I progetti dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati:

a) disegni:

1) planimetria generale al rapp. 1:500;

2) prospetti interni ed esterni, piante e sezioni con le quote essenziali al rapp. 1:200;

3) due prospettive, viste da punti reali che dovranno essere indicati sulla planimetria con l'angolo di visuale.

I disegni dovranno essere eseguiti in bianco e nero a semplice contorno senza effetti d'ombra e montati su cartone o compensato nelle dimensioni di m. 1,00 × 0,70 e non saranno ammessi elaborati o plastici oltre quelli sopraindicati;

b) relazione illustrativa nella quale, oltre a tutte quelle indicazioni che il concorrente riterrà utile di fornire, dovranno essere descritte le strutture adottate, i materiali di cui si prevede l'uso, la cubatura dell'edificio misurata dal piano di campagna al piano delle coperture;

c) certificato di iscrizione all'Albo del concorrente o dei concorrenti costituiti in gruppo.

5. — I progetti dovranno prevenire completi al Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici non più tardi delle ore 12 del sessantesimo giorno dopo la data di pubblicazione del bando, a cura e spese dei concorrenti.

Essi saranno accompagnati da un elenco in duplice copia di tutti i disegni e degli altri elaborati presentati; una copia di tale elenco verrà restituita al mittente in segno di ricevuta. Dei progetti pervenuti verrà redatto un verbale. Sull'involucro esterno del plico contenente il progetto, dovrà apparire la seguente dicitura:

« *Concorso per il progetto dell'Istituto di farmacologia nella Città Universitaria in Roma* ».

I progetti che pervenissero oltre la scadenza suddetta saranno accantonati e tenuti a disposizione dei mittenti per un periodo di quindici giorni entro il quale dovranno essere ritirati, diversamente si intenderà che il concorrente rinuncia alla proprietà degli elaborati del suo progetto, fermo solo il rispetto dei suoi diritti d'autore.

6. — I progettisti dovranno firmare i loro elaborati. Non è ammesso il contrassegno con un motto.

7. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da:

Presidente:

1) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Membri:

2) il direttore generale della Edilizia statale e sovvenzionata;

3) un esperto, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

4) un esperto designato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli ingegneri;

6) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli architetti;

7) il Provveditore alle Opere pubbliche per il Lazio;

8) un esperto designato dal rettore dell'Università di Roma;

9) un rappresentante dell'Alto Commissariato per la sanità;

10) un ispettore del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

11) l'ingegnere capo del Genio civile, Ufficio speciale per le Opere edilizie della Capitale.

Le deliberazioni della Commissione saranno valevoli quando, essendo essa stata regolarmente convocata, saranno presenti almeno sette componenti indipendentemente dalla natura delle rappresentanze. Nelle votazioni, in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Dell'esito del concorso sarà data comunicazione alla stampa ed agli enti di diffusione.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva di esporre al pubblico i progetti vincitori e, se lo riterrà opportuno, anche tutti i progetti concorrenti pervenuti in tempo utile.

8. — Il giudizio della Commissione sarà deliberativo ed inappellabile e sarà reso pubblico entro quindici giorni dalla consegna della relazione.

9. — E' stabilito:

di mettere a disposizione per i premi, la somma complessiva di L. 2.500.000 (lire duemilionicinquecentomila);

il primo premio non sarà inferiore a L. 1.000.000 (lire unmilione) mentre gli altri premi non saranno inferiori a L. 200.000 (lire duecentomila).

Infine, qualora la Commissione giudicatrice non ritenesse meritevole di attuazione nessuno dei progetti presentati, potrà non aggiudicare i premi; peraltro distribuirà dei compensi ai progetti giudicati migliori per un importo complessivo non superiore a L. 1.500.000 a titolo di rimborso spese, invitando gli autori, ove lo ritenesse opportuno, ad un concorso di secondo grado.

10. — Il Ministero dei lavori pubblici potrà non dare realizzazione al progetto per il quale viene bandito il presente concorso, senza che il vincitore possa richiedere un ulteriore compenso.

11. — I progetti premiati diverranno di assoluta proprietà del Ministero dei lavori pubblici.

La compilazione del progetto esecutivo, nel caso che l'opera debba attuarsi, sarà affidata al vincitore del concorso limitatamente allo sviluppo delle aliquote di progetto indicate ai punti *c*) ed *e*) della tabella *B* annessa alla tariffa professionale ingegneri ed architetti, e dovrà essere redatta entro il termine massimo di mesi tre.

Al vincitore stesso sarà inoltre riservata la collaborazione artistica durante la direzione dei lavori indicata al punto *g*) della tabella *B* suddetta.

I rapporti fra il Ministero dei lavori pubblici e il vincitore del concorso, per quanto riguarda gli incarichi suddetti, verranno regolati da apposita convenzione sulla base di quanto successivamente esposto nell'art. 12.

Nella redazione del progetto definitivo il Ministero dei lavori pubblici si riserva la facoltà di richiedere che vengano introdotte tutte quelle integrazioni o perfezionamenti che riterrà opportuni, senza che ciò importi ulteriore compenso all'autore del progetto.

Alla facoltà di cui sopra, il progettista vincitore non potrà muovere per nessun motivo opposizione alcuna.

12. — Per la compilazione del progetto esecutivo, completo di disegni nel rapp. 1:50, e di tutti i particolari in scale minori nonchè per la collaborazione nella direzione dei lavori per la parte artistica, verrà corrisposto un compenso percentuale nella misura:

$$(0,25 + 0,15 + \frac{40}{100} \times 0,25) = 0,50$$

dell'onorario calcolato in base alla tabella *A* classe 1ª/C, preventivamente ridotto nella misura stabilita dal disciplinare tipo in vigore all'atto della stipulazione della convenzione di cui al precedente art. 11.

Detta percentuale sarà applicata all'importo del progetto limitatamente alle opere murarie e di finimento con esclusione degli impianti tecnologici, i quali saranno invece valutati al 10 % del loro importo complessivo per quella collaborazione professionale che l'Amministrazione intende ottenere dal progettista in tale materia.

Inoltre, in base all'art. 18 della tariffa, verrà corrisposto l'aumento per incarico parziale nella misura del 25 % dell'onorario come sopra calcolato e per le prestazioni fuori ufficio e rimborso spese, sarà applicata una maggiorazione del 30 % sull'onorario stesso.

13. — I progetti non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati, a loro cura e spese, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Trascorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici non risponderà dei progetti non ritirati.

14. — La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente bando.

Allegati:

1) elenco dei locali occorrenti;
2) planimetria della zona rapp. 1:1000;
3) planimetria dell'area rapp. 1:500.

(3468)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Enna

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Enna;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Enna, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Fiorentin dott. Aldo	punti	85,72	su 132
2.	La Cola dott. Emilio	»	80,21	»
3.	Ferraro dott. Domenico	»	75,81	»
4.	De Gaetano dott. Giuseppe	»	75,66	»
5.	De Lisi dott. Leonardo	»	75,52	»
6.	Gaetti dott. Giuseppe	»	73,75	»
7.	Di Simine dott. Eugenio	»	72,73	»
8.	Veneroso dott. Giuseppe	»	72,45	»
9.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	72,08	»
10.	Menduni dott. Attilio	»	71,86	»
11.	Rianò dott. Enrico	»	70,77	»
12.	Campanelli dott. Giovanni	»	70,16	»
13.	De Cesaris dott. Enrico	»	68,50	»
14.	Basile Francesco P.	»	67,97	»
15.	Piccaia dott. Matteo	»	65,86	»
16.	Di Santo dott. Angelo	»	65 —	»
17.	Caliulo dott. Rosario	»	64,63	»
18.	Costanzo dott. Giuseppe	»	64,45	»
19.	Bitetti dott. Giuseppe	»	63,29	»
20.	Petrillo dott. Alfonso	»	62,93	»
21.	Zambetti dott. Guido	»	62,09	»
22.	Manzini dott. Dario	»	61,31	»
23.	Di Giovanni Gaetano	»	60,83	»
24.	Ganci dott. Rosario	»	59,30	»
25.	Baraldi dott. Dario	»	59,24	»
26.	Pieschi dott. Antonio	»	58,95	»
27.	Ferri dott. Raffaele	»	55,05	»
28.	Quadri dott. Luigi	»	54,85	»
29.	Cappello dott. Agostino	»	54,08	»
30.	Giambitto dott. Giuseppe	»	52,77	»
31.	Grossi dott. Artemio	»	49,45	»
32.	Sardella dott. Pasquale	»	47,73	»
33.	Crea Giuseppe	»	42 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(3463)

Graduatoria generale del concorso a settantacinque posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 12 luglio 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti — aumentati a settantacinque con decreto Ministeriale 20 agosto 1954 — di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, di cui tre riservati a' termini dell'art. 1, comma secondo, del bando;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Veduto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per settantacinque posti di vicesegretario in prova nella Amministrazione civile dell'interno, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

COGNOME E NOME	Media scritti	Orale	Totale
1. Venturini Lucio	45	48	93
2. Scidà Giambattista	46	46	92
3. Cardarelli Aldo	44,33	39	83,33
4. Corallo Roberto	43	40	83
5. Stranges Francesco	43,33	39	82,33
6. Borgiani Vittorio	42,66	38	80,66
7. Lener Angelo	44	35	79
8. Corbi Ennio	38,66	40	78,66
9. D'Orazi Francesco	38,33	40,10	78,43
10. Lombardo Guido	39,33	39,05	78,38
11. Caianiello Vincenzo	39,33	39	78,33
12. Giuliani Giulio Cesare	38,66	39	77,66
13. Innocenzi Enrico	42,66	33	75,66
14. Ingrassia Armando	37,33	38,10	75,43
15. Moncada Ercole	39,33	36	75,33
16. Santagata Alessandro, profugo Africa Italiana	36,66	38 + 0,50 franc. ingl.	75,16
17. Petrizzi Primo	37,66	37	74,66
18. Piraneo Vittorio	40	34,10	74,10
19. Salvà Anselmo	41	33,05	74,05
20. Savarese Fernando	40	34	74
21. Gaudenzi Giovanni Battista	40	33	73
22. Camporota Aldo	39,66	33,10	72,76
23. Malpica Riccardo	39,66	33	72,66
24. Giordano Francesco	42,33	30	72,33
25. Levante Armando	39	33,20	72,20
26. Gasparini Giovanni Battista	37	34,15 + 1 ingl. franc.	72,15
27. Albano Felice	38	34,10	72,10
28. Lerro Augusto	41	31,05	72,05
29. Bosa Nicola	39	33	72
30. Bullitta Nicolò, combattente	37,66	34,10	71,76
31. Franceschini Franco	38,66	33	71,66
32. Giammusso Epifanio, orfano di guerra	38	33	71
33. Mangione Giovanni	38,66	32,10	70,76
34. Vairo Giovanni Battista	35,66	35,05	70,71
35. Perna Bartolomeo	38,66	32	70,66
36. Cicala Ercole	36,66	33 + 0,50 ingl. franc.	70,16
37. Cazzuola Umberto	35	35	70
38. Raspini Mario	39,66	30,20	69,86
39. Di Dieco Pietro	38,66	31,15	69,81
40. Bozzi Ennio	35,66	34,10	69,76
41. Ciccarelli Antonio	36,66	33,05	69,71
42. Romano Cristiano	38,66	30 + 1 ted. franc.	69,66
43. Ferrigno Luigi	36,33	33,10	69,43
44. Sidoti Salvatore	39,33	30,05	69,38
45. Massocco Pietro	37,33	32	69,33
46. Fichera Aldo	37	32	69
47. Fortunato Luigi	38,66	30,10	68,76
48. Albano Raffaele	38,66	30	68,66
49. Cantalupo Osvaldo	36,33	32,15	68,48
50. Catanoso Vincenzo	36,33	32,10	68,43
51. Gallicchio Angelo	38,33	30,05	68,38
52. Maniglio Paolo	38,33	30	68,33
53. Danzi Raffaele	37,66	30,10	67,76
54. Macchia Marcello Aurelio	37,66	30,05	67,71
55. Arpago Nicola	37,66	30	67,66
56. Belmonte Giorgio	36,33	30,10 + 1 ingl. franc.	67,43
57. Toscano Livio Alessandro	37,33	30,05	67,38
58. Galluccio Isidoro	35,33	32	67,33
59. Ramella Franco	36,33	30	66,33
60. Cammarota Eligio	36	30,10	66,10
61. Carleo Giovanni	35	31	66
62. Cianciolo Bartolo	35,33	30	65,33

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine sottoindicato:

1. Venturini Lucio
2. Scidà Giambattista
3. Cardarelli Aldo
4. Corallo Roberto
5. Stranges Francesco
6. Borgiani Vittorio
7. Lener Angelo
8. Corbi Ennio
9. D'Orazi Francesco
10. Lombardo Guido
11. Caianiello Vincenzo
12. Giuliani Giulio Cesare
13. Innocenzi Enrico
14. Ingrassia Armando
15. Moncada Ercole
16. Santagata Alessandro, profugo Africa Italiana
17. Petrizzi Primo
18. Piraneo Vittorio
19. Salvà Anselmo
20. Savarese Fernando
21. Gaudenzi Giovanni Battista
22. Camporota Aldo
23. Malpica Riccardo
24. Giordano Francesco
25. Levante Armando
26. Gasparini Giovanni Battista
27. Albano Felice
28. Lerro Augusto
29. Bosa Nicola
30. Bullitta Nicolò
31. Franceschini Franco
32. Giammusso Epifanio, orfano di guerra
33. Mangione Giovanni
34. Vairo Giovanni Battista
35. Perna Bartolomeo
36. Cicala Ercole
37. Cazzuola Umberto
38. Raspini Mario
39. Di Dieco Pietro
40. Bozzi Ennio
41. Ciccarelli Antonio
42. Romano Cristiano
43. Ferrigno Luigi
44. Sidoti Salvatore
45. Massocco Pietro
46. Fichera Aldo
47. Fortunato Luigi
48. Albano Raffaele
49. Cantalupo Osvaldo
50. Catanoso Vincenzo
51. Gallicchio Angelo
52. Maniglio Paolo
53. Danzi Raffaele
54. Macchia Marcello Aurelio
55. Arpago Nicola
56. Belmonte Giorgio
57. Toscano Livio Alessandro
58. Galluccio Isidoro
59. Ramella Franco
60. Cammarota Eligio
61. Carleo Giovanni
62. Cianciolo Bartolo.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno per gli ulteriori effetti di legge.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1955

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1955
Registro n. 12 Interno, foglio n. 285. — Oliva

(3460)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Siena

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Siena;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1. Carlomagno dott. Marco . . . punti 84,08 su 132
2. Napolitano dott. Mario . . . . » 83,70 »
3. Russo dott. Giovanni . . . . » 82,44 »
4. La Bianca dott. Cosimo . . . . » 81,83 »
5. Abbaticchio dott. Pietro . . . . » 78,36 »
6. Boccardi dott. Tommaso . . . . » 76,66 »
7. Davì dott. Guido . . . . » 76,16 »
8. Fiorentin dott. Antonio . . . . » 75,85 »

N.	Nome		Punti	
9.	Madau Diaz dott. Gaetano	punti	75,66	su 132
10.	Innocenzi dott. Giulio	»	75,55	»
11.	Polazzi dott. Tito	»	75,33	»
12.	Cerioni dott. Marino	»	74,50	»
13.	Zito dott. Ludovico	»	74,06	»
14.	Cirafici dott. Giuseppe	»	72,95	»
15.	Ciocia dott. Emanuele	»	72,64	»
16.	Cordoni dott. Quintilio	»	72,57	»
17.	Canilli dott. Carlo	»	72,06	»
18.	Fiorentin dott. Aldo	»	71,22	»
19.	Coriglioni dott. Ugo	»	70,83	»
20.	Palmieri dott. Francesco	»	70,47	»
21.	Norcia dott. Federico	»	69,68	»
22.	Roccella dott. Davide	»	69,12	»
23.	Calabro Vincenzo	»	68 —	»
24.	Chiarello Salvatore, invalido per causa di servizio	»	67,50	»
25.	Russo Ferruccio	»	67,50	»
26.	D'Antino dott. Francesco	»	66,70	»
27.	Novaga Arvedo	»	65,16	»
28.	Troccoli Bernardino	»	63 —	»
29.	Curzi dott. Dino	»	62,66	»
30.	Ferrari dott. Gino	»	62,51	»
31.	Stranges dott. Antonio	»	59,39	»
32.	Montesano Vincenzo	»	59 —	»
33.	Manzini dott. Dario	»	56,31	»
34.	Vasta dott. Rosario	»	55 —	»
35.	Pignataro Rosso	»	53,50	»
36.	De Giovanni Adolfo	»	51,50	»
37.	Ellena dott. Giovanni	»	49,14	»
38.	Ferri Giovanni	»	45,36	»
39.	Calvano Carlo	»	43,08	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(3461)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Massa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Massa;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Massa, nell'ordine appresso indicato:

N.	Nome		Punti	
1.	Napolitano dott. Mario	punti	83,20	su 132
2.	La Bianca dott. Cosimo	»	80,33	»
3.	Abbaticchio dott. Pietro	punti	78,36	su 132
4.	Boccardi dott. Tommaso	»	75,66	»
5.	Fiorentin dott. Antonio	»	75,35	»
6.	Davì dott. Guido	»	75,16	»
7.	Innocenzi dott. Giulio	»	75,05	»
8.	Polazzi dott. Tito	»	74,83	»
9.	Madau Diaz dott. Gaetano	»	74,16	»
10.	Ciocia dott. Emanuele	»	72,64	»
11.	Fiorentin dott. Aldo	»	71,22	»
12.	Palmieri dott. Francesco	»	69,97	»
13.	Cirafici dott. Giuseppe	»	69,95	»
14.	Norcia dott. Federico	»	69,68	»
15.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	69,58	»
16.	Ferraro dott. Domenico	»	69,31	»
17.	Roccella dott. Davide	»	69,12	»
18.	Rosolia dott. Giovanni	»	69,03	»
19.	Cortolezzis dott. Angelo	»	68,27	»
20.	Calabro Vincenzo	»	68 —	»
21.	Chialda dott. Albino	»	67,87	»
22.	Chiarello Salvatore	»	67 —	»
23.	Ghiani dott. Paolo	»	66,89	»
24.	Menduni dott. Attilio	»	66,86	»
25.	Macaluso dott. Bartolomeo	»	66,83	»
26.	Di Palma dott. Leucio	»	65,93	»
27.	Novaga Arvedo	»	65,16	»
28.	Zuanni dott. Federico	»	64,42	»
29.	Rianò dott. Enrico	»	64,27	»
30.	Seccia dott. Giorgio	»	63,92	»
31.	Emiliani Nicola	»	63,10	»
32.	Troccoli Bernardino	»	63 —	»
33.	Ferrari dott. Gino	»	62,51	»
34.	Condemi Bruno	»	62,50	»
35.	Piccaia dott. Matteo	»	62,36	»
36.	Costanzo dott. Giuseppe	»	61,95	»
37.	Sgrò dott. Pietro	»	61,90	»
38.	Fabbri dott. Giulio	»	61,73	»
39.	Zambetti dott. Guido	»	61,69	
40.	Giambitto dott. Giuseppe		61,27	»
41.	Montesano Vincenzo	»	61 —	»
42.	Quadri dott. Luigi	»	60,85	»
43.	Campanelli dott. Giovanni		59,66	»
44.	Di Santo dott. Angelo	»	59,50	»
45.	Ritetti dott. Giuseppe		59,20	
46.	Gualtieri Francesco	»	58,50	»
47.	Tosatti dott. Camillo	»	58,38	»
48.	Castiglioni Michele	»	58,18	
49.	Manzini dott. Dario	»	57,81	»
50.	De Cesaris dott. Enrico	»	57,50	»
51.	Sangiorgio Carlo	»	56,23	»
52.	Orsini Orsino	»	56,08	»
53.	Punzo Ciro	»	53,66	»
54.	Pignataro Rocco	»	53,50	»
55.	Ferri dott. Raffaele	»	51,55	»
56.	De Giovanni Adolfo	»	51,50	»
57.	Baraldi dott. Dario	»	47,74	»
58.	Grossi dott. Artemio	»	46,45	»
59.	Giacchino Corrado	»	45,54	»
60.	Sardella dott. Pasquale	»	42,23	»
61.	Tossi Carlo	»	38,06	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(3462)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.